



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 1023 / 2020

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA FASSINA DIEGO & C. S.N.C. RELATIVO AL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE CON MODIFICHE DI UN IMPIANTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI MARTELLAGO, IN VIA OLMO 93.**

### Il dirigente

VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 33 del 29.03.2019 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- iv. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2020-2022 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n° 819 del 27/12/2019;
- v. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 7/2020 del 30.01.2020, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.
- vi. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- vii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla

provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

viii. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:

- al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

ix. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;

x. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

xi. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme";

VISTI:

i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;

ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;

iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare:

iv. l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;

v. l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;

vi. l'art.13 che dispone di assoggettare alla procedura di VIA le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività che all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA;

- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- viii. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- ix. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- x. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- xi. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;
- xii. con deliberazione giuntales della Regione del Veneto n° 1620/2019 sono state fornite linee guida per le prescrizioni-condizioni ambientali nell’ambito delle procedure di verifica assoggettabilità a VIA.

VISTA l’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 59368 del 17/09/2019 con cui la ditta FASSINA DIEGO & C. S.n.c., con sede legale in Martellago, Via Olmo 93, chiede l’attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il rinnovo dell’autorizzazione con modifiche di un impianto di rifiuti non pericolosi in Comune di Martellago, in via Olmo 93.

PREMESSO che:

- i. in data 19 gennaio 2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l’obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. con atto organizzativo n. 3 del 08.02.2019 del Segretario Generale con cui è aggiornato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza ed ha indicato:
  - a) l’Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - b) con atto organizzativo del Dirigente dell’Area Ambiente n. 1 del 23.07.2019 è stata designata la dott.ssa Anna Maria Pastore come responsabile del procedimento.
- iv. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Anna Maria Pastore ed i collaboratori all’istruttoria Guido Frasson non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d’interessi rispetto all’incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all’obbligo di astensione così come stabilito dall’articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

PRESO ATTO che l’art. 103 c. 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n° 27, e il successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 37, relativo alla vigente emergenza

epidemiologica COVID-19, prevede la sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi pendenti al 23.02.2020 o avviati successivamente a tale data, per il periodo intercorrente dal 23.02.2020 al 15.05.2020;

VISTO che la sopra indicata sospensione determina per il procedimento di cui trattasi la nuova scadenza alla data del 07.07.2020.

CONSIDERATO che il citato articolo 103 c. 1 invita le Amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la celere conclusione dei procedimenti;

CONSTATATO che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera z.b e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 03.10.2020 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società FASSINA DIEGO & C. S.n.c.

DATO ATTO che:

- i. Con nota protocollo n. 63540 del 03.10.2019 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. in data 11.11.2019 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio del Comitato VIA dei luoghi ove sarà realizzato l'intervento;
- iii. con nota prot. n. 77000 del 03.12.2019 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare.
- iv. con nota acquisita agli atti con protocollo 1031 del 10.01.2020 è stata richiesta dalla Ditta una proroga di 60 giorni per presentare le sopraccitate integrazioni, concessa con nota prot. n. 2829 del 20.01.2020, fino al 18.03.2020.
- v. Con nota acquisita agli atti con prot. n. 15571 del 19.03.2020 sono state acquisite le integrazioni richieste.
- vi. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- vii. nell'ambito della seduta di Comitato tecnico VIA del giorno 27.04.2020 è stata data lettura dei pareri pervenuti mezzo mail il giorno 27.04.2020 dal Comune di Martellago Servizi Ambiente ed Urbanistica che nulla ostano alla realizzazione delle modifiche richieste con l'unica prescrizione che nulla deve essere realizzato al di fuori dell'ambito urbanistico di competenza, così come riportato nel verbale di seduta prot. n. 22971 del 07/05/20;
- viii. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;

- ix. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la relazione la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- x. il Comitato VIA nella seduta del 27.04.2020 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 23108 del 08.05.2020;

RITENUTO di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

#### DETERMINA

1. Di non assoggettare alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 59368 del 17/09/2019 e relativo il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio con modifiche di un impianto di rifiuti non pericolosi in Comune di Martellago, per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 23108 del 08.05.2020 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

N.1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Come evidenziato dal Comune di Martellago non vi sono impedimenti al rinnovo con modifiche dell'impianto di recupero di rifiuti in via Olmo con la prescrizione che l'impianto stesso ricada all'interno del perimetro "I.T. Impianto Tecnologico" come individuato dall'allegato stralcio del prg. Si informa tuttavia che l'Amministrazione comunale ha in corso delle verifiche in riscontro ad una segnalazione da parte di ARPAV che informa dell'esistenza di una viabilità all'esterno dell'impianto.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dovrà essere trasmessa al Comune di Martellago e alla CmVE adeguata documentazione che rechi l'evidenza che il sedime dell'attività in fase di esercizio ricade all'interno del perimetro "I.T. Impianto Tecnologico" come da prg
Soggetto verificatore	Comune di Martellago – Settore Ambiente e Urbanistica

N.2

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Al fine di confermare l'assenza di impatto significativo dovuto alle emissioni luminose, l'impianto di illuminazione esterna deve essere reso completamente conforme ai requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 17/09, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 9, comma 2, punti a), b), c), d) e comma 11, punto b). Non disponendo della dichiarazione di conformità di cui al comma 3 dell'art.7 della LR 17/2009, al fine di poter affermare che l'impatto su tale componente è nullo, secondo il progettista, occorre dimostrare che l'impianto di illuminazione installato, risponda ai requisiti di cui all'ar.9, comma 2, punti a), b), c), d) e comma 11 punto b).

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dovrà essere trasmessa a CmVE adeguata documentazione che rechi l'evidenza del rispetto dei requisiti di tutela dall'inquinamento luminoso previsti. L'invio dovrà essere contestuale alla presentazione della richiesta di rinnovo con modifiche dell'Autorizzazione di cui all'art. 208 del D.L.vo 152/2006.
Soggetto verificatore	CmVE

### N.3

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post Operam
Oggetto della condizione	Al fine di confermare l'assenza di impatto significativo relativamente alle emissioni sonore, dovrà essere svolta una campagna di misure fonometriche presso i ricettori abitativi identificati come R3 ed R4 nella Documentazione previsionale di impatto acustico, con valutazione diretta o indiretta, adeguatamente documentata, dei livelli differenziali all'interno degli ambienti abitativi, valutati nel tempo di misura $T_M$ relativo alle condizioni di massimo impatto. L'espressione dei risultati dovrà riportare l'incertezza, comprensiva dell'incertezza della misure e dell'eventuale incertezza della stima indiretta; i limiti si considereranno rispettati se il risultato della misura, incrementato dell'incertezza (valutata con livello di probabilità del 95 %), sarà inferiore al limite. Qualora ciò non si verificasse, dovranno essere attuate senza ritardo, e documentate, ulteriori misure di mitigazione.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dovrà essere trasmessa a CmVE la documentazione relativa alle verifiche fonometriche e l'eventuale documentazione che rechi l'evidenza dell'attuazione delle ulteriori misure di mitigazione e ne dimostri l'efficacia. L'invio dovrà avvenire entro 90 giorni dall'autorizzazione all'esercizio definitivo dell'impianto nella nuova configurazione.
Soggetto verificatore	CmVE

2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio con modifiche di un impianto di rifiuti non pericolosi, acquisito agli atti con protocollo n. 59368 del 17/09/2019.
3. Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di comunicazione, da parte della Città metropolitana di Venezia, alle Amministrazioni e agli enti territorialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge, inclusa quella disposta dal D.L. n. 18/2020 e del successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 37 e fissato al 07.07.2020, risulta rispettato
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.

7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta FASSINA DIEGO & C. S.n.c. e trasmesso per conoscenza al Comune di MARTELLAGO, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Ve e le prov Tv BI Pd .
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:

[http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg\\_concluse.html](http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html)

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente